Civile Ord. Sez. 6 Num. 33202 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: DELL'UTRI MARCO
Data pubblicazione: 21/12/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

[redacted] in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio legale [redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted];

- ricorrente -

contro

POSTE [redacted] in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted] che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

contro

9106/18

[redacted];

- intimate -

avverso la sentenza n. 1020/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL'UTRI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che, con sentenza resa in data 14/2/2017, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da [redacted] e in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda con la quale [redacted] ha invocato la condanna [redacted] al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice a seguito del furto di somme di denaro poste all'interno di una cassaforte collocata presso l'ufficio postale di [redacted]

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come l'Istituto di vigilanza convenuto avesse contrattualmente assunto, in favore della società attrice, l'impegno a provvedere al trasporto dei valori prelevati o destinati agli uffici d[redacted] [redacted] nonché alla custodia delle chiavi di apertura delle casseforti contenenti detti valori;

che, nel caso di specie, essendo il furto denunciato incontestatamente avvenuto attraverso l'apertura della cassaforte con l'uso delle chiavi in custodia esclusiva dell'Istituto di vigilanza convenuto, la corte territoriale ha dedotto l'avvenuto inadempimento, da parte dell'Istituto, dell'obbligazione di custodia di dette chiavi, in assenza di alcuna prova, da parte dell'Istituto debitore, della causa di impossibilità dell'adempimento a sé non imputabile;

che, avverso la sentenza d'appello, la [redacted] (già [redacted]) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

che [redacted] resiste con controricorso;

che [redacted] e l[redacted] (quest'ultima originariamente chiamata in giudizio a fini di manleva) non hanno svolto difese in questa sede;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-*bis* le parti non hanno presentato memoria;

considerato, preliminarmente, di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso, avendo la società ricorrente depositato, unitamente al ricorso, una copia notificata della sentenza impugnata priva di rituale attestazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 369, co. 2, n. 2), c.p.c.;

che, al riguardo, vale osservare come la copia in formato analogico della sentenza impugnata prodotta in questa sede dalla ricorrente non presenta alcuna attestazione di conformità all'originale informatico munita di sottoscrizione autografa del difensore della ricorrente richiesta dall'art. 16-*bis*, comma 9-*bis* del d.l. n. 179/2012 convertito in l. n. 221/2012, introdotto dall'art. 52 del d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella l. n. 114/2014 (cfr. Cass. n. 7443/2017 nonché Cass. n. 17450/2017, secondo la quale "in ogni caso, il procuratore (...) è tenuto ad attestare la conformità all'originale digitale dei documenti prodotti in formato analogico", con la precisazione che, non essendo operative nel giudizio di cassazione "le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali, la sottoscrizione in calce all'attestazione cartacea depositata presso la cancelleria della Corte deve essere necessariamente autografa (manuale) e non digitale") (cfr., in termini, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28473 del 29/11/2017, Rv. 647255 - 01);

che, sul punto, è appena il caso di rilevare come questa Corte abbia avuto modo di ribadire il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notifi-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ca, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, l. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della Suprema Corte, mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico (Sez. 6 - , Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029 - 01);

che sulla base delle argomentazioni richiamate, deve ritenersi che la copia della sentenza impugnata depositata dalla società ricorrente non è idonea a tener luogo della copia autentica prevista dall'art. 369, co. 2, n. 2), c.p.c., dovendo conseguentemente rilevarsi l'improcedibilità del ricorso;

che varrà peraltro rilevare come l'odierno ricorso debba ritenersi in ogni caso privo di fondamento;

che, infatti, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1223 e 1693 c.c., nonché degli artt. 1362 e ss. c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente esteso l'ambito della responsabilità contrattuale dell'Istituto originariamente convenuto, atteso che il rapporto negoziale tra le parti ebbe a sostanziarsi (ed esaurirsi) nella sola obbligazione di trasporto e custodia dei valori, senza estendersi alla custodia delle casseforti della società attrice e del relativo contenuto, prestazione, quest'ultima, del tutto diversa e ulteriore rispetto alla custodia delle sole chiavi di apertura;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1176, 1218 e 1223 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale attestato la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

responsabilità contrattuale della società convenuta senza l'indicazione di alcun fatto o comportamento specifico idoneo a concretizzare il supposto inadempimento alla stessa ascritto;

che entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte – sono manifestamente infondati;

che, preliminarmente, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.;

che in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d'essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all'interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);

che, nel caso di specie (di là dall'assorbente rilievo dell'inammissibilità dell'impugnazione derivante dalla violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo la ricorrente indicato in ricorso la produzione del fascicolo di parte in cui si assume presente, in primo grado, il contratto in esame, ovvero derivante dalla mancata individuazione della motivazione della sentenza impugnata che si vorrebbe sottoporre a critica), varrà evidenziare come l'odierna ricorrente si sia limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della violazione degli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

artt. 1362 ss. c.c., orientando l'argomentazione critica rivolta nei confronti dell'interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un'obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito alle parole interpretate, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto (così come della specifica violazione dei singoli canoni di ermeneutica contrattuale disciplinati per legge), bensì attraverso l'indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (*ex* art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;

che, sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all'interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell'atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità;

che, sotto altro profilo, del tutto priva di fondatezza deve ritenersi la denunciata violazione degli artt. 1176, 1218, 1223 e 1693 c.c., avendo il giudice *a quo* – sul presupposto dell'incontestata riconducibilità del furto denunciato all'avvenuta apertura della cassaforte con l'uso delle chiavi in custodia esclusiva [redacted] convenuto – correttamente applicato il disposto di cui all'art. 1218 c.c. in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

relazione all'inadempimento dell'obbligazione di custodia delle chiavi, rilevando come [redacted] debitore non avesse fornito alcuna prova che l'inadempimento contestato fosse stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile;

che, sul punto, trova applicazione al caso in esame l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte – che il Collegio condivide e fa proprio, ritenendo di doverne assicurare continuità – ai sensi del quale, nell'ambito di un contratto di trasporto e custodia valori, la consegna delle chiavi della cassaforte determina il perfezionarsi di un ordinario contratto di deposito dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti, con la conseguenza che, oltre all'obbligazione tipica del vettore, sorge anche l'obbligo di custodia, tanto delle chiavi che dei valori immessi nella cassaforte e, in caso di furto della cosa depositata, il depositario non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 cod. civ., ma deve provare a mente dell'art. 1218 cod. civ. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (Sez. 3, Sentenza n. 26353 del 25/11/2013, Rv. 629160 - 01);

che alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso segue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13;

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di le-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

gittimità, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -3 della Corte Suprema di Cassazione del 11/10/2018.

Il Presidente
Raffaele Frasca

Corte di Cassazione - copia non ufficiale